

**CIRCOLARE N. 20**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma,

Prot. Nr.

Allegati:

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

OGGETTO: Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio, 2010, n. 122 come modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013.

La presente circolare ha lo scopo di impartire istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013 ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹.

In merito, occorre evidenziare preliminarmente che il comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.

Più precisamente il predetto comma 456, dell'articolo 1, ha previsto che nell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010, le parole "*e sino al 31 dicembre 2013*" vengano sostituite dalle seguenti "*e sino al 31 dicembre 2014*" e ha inoltre introdotto nella parte finale del testo

¹ Vds. anche la circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 emanata da questo Dipartimento "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", con particolare riferimento alla Scheda tematica G.3 "Contrattazione integrativa".

dell'articolo 9, comma 2-bis, il seguente periodo *"A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Per effetto di tali modifiche è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge 78/2010, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa. Ne deriva pertanto che, a partire dal 1° gennaio 2015²:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)³.

La *ratio* alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune indicazioni operative al fine di determinare correttamente l'importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall'anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2-bis.

Per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 per la contrattazione integrativa

² Per quanto attiene al personale appartenente al comparto scuola, le modalità applicative dell'articolo 9, comma 2-bis, fanno riferimento all'anno scolastico (a partire dal 1 settembre 2011), in luogo dell'esercizio finanziario, con la conseguenza che gli effetti di contenimento della spesa ivi previsti producono i loro effetti fino al 31 agosto 2015. Sempre con riferimento al comparto scuola, si deve tener conto che il Fondo per il miglioramento formativo (M.O.F) è stato strutturalmente ridotto in relazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, al fine di finanziare il riconoscimento dell'utilità delle annualità 2011 e 2012 per la progressione stipendiale del personale scolastico; tali decurtazioni sono da portarsi in riduzione del valore del fondo per l'anno 2010.

³ Si riportano, per facilità di lettura, le modalità di calcolo contenute nel paragrafo 3), della circolare RGS n. 12/2011:

"Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo. Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. Con riferimento alla dirigenza, la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare."


includendo tutte le risorse previste dalla normativa di riferimento⁴, e sulla base delle indicazioni impartite da questo Dipartimento con le circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 (sezione monitoraggio contrattazione integrativa), l'importo della decurtazione da operare a decorrere dall'anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l'anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-*bis* per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio).

Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) in quanto eccedenti i limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015 in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013. Ciò in quanto tale decurtazione, non comprendendo le risorse extra limite 2010 (non valorizzate nel fondo 2014 e astrattamente conteggiabili nel fondo 2015), qualora adottata, determinerebbe - per tale differenza - una riduzione inferiore del fondo 2015, vanificando la finalità della norma e cioè quella di rendere strutturali i risparmi della spesa per redditi da lavoro dipendente conseguiti per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010.

Pertanto, l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall'anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.

Si rappresenta infine che gli organi di controllo dovranno certificare l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni fornite dalle citate circolari n. 12/2011, n. 25/2012, n. 15/2014 di questo Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



⁴ Resta fermo il rispetto del limite previsto dall'articolo 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, per le amministrazioni soggette allo stesso.